

364 03 - 25



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ALFREDO GUARDIANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1037/2025

ANDREINA OCCHIPINTI

UP - 02/10/2025

FRANCESCO CANANZI

- Relatore -

R.G.N. 21828/2025

PAOLA BORRELLI

MICHELE CUOCO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato in ██████████ il 10/08/██████████

avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 20 gennaio 2025, confermava la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accertato la responsabilità penale di ██████████ oltre che per il coimputato ██████████ in ordine al delitto di lesioni personali reciproche aggravate dall'uso dell'arma, così riqualificata la condotta di cui all'art. 588, commi primo e secondo, cod. pen., in origine contestata.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ██████████ consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffidazione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
Cassa per annullato
l'atto del parte
Cassa per dalla legge

3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

L'unica fonte di prova – inutilizzabile - a carico del ricorrente sarebbe costituita dalle dichiarazioni del coimputato [REDACTED] il quale non si è mai sottoposto ad esame. Infatti, la dichiarazione risultava acquisita con il consenso delle parti ed era citata nel corpo dell'annotazione di polizia giudiziaria. [REDACTED] pur consapevole della pendenza del processo, non comparendo si era sottratto all'esame. Ma tale dichiarazione risulta inutilizzabile per il disposto dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la versione dei fatti offerta dal ricorrente è stata ritenuta inattendibile in quanto lo stesso non aveva indicato che [REDACTED] gli si era presentato impugnando una bottiglia di vetro. A tal riguardo il ricorrente lamenta che tale circostanza non era emersa nel corso delle indagini ma solo a dibattimento e, dunque, la versione dell'imputato non poteva essere confrontata con tale emergenza successiva.

Anche la versione della sorella dell'attuale ricorrente, [REDACTED] che pure aveva dato atto dell'esistenza della bottiglia, era stata ritenuta inattendibile perché non ne aveva spiegato la sorte, senza considerare, la Corte di appello, che la donna aveva riposto l'attenzione sul fratello ferito e non sulla sorte della bottiglia.

Viene dedotto travisamento quanto al referto dell'ospedale, avendone tratta la sentenza impugnata l'errata convinzione che l'imputato sia stato aggredito non da tergo, e ciò nonostante i medici avessero effettuato una radiografia al 'rachide cervicale', risultando anche che la ferita riportata alla mano sinistra fosse indicativa del tentativo dell'imputato di pararsi il retro della testa, per evitare il fendente da parte di [REDACTED] ivi diretto.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Va premesso che la Corte di appello chiarisce come il compendio probatorio sia fondato certamente sulle spontanee dichiarazioni di [REDACTED] acquisite su

consenso delle parti, ma anche su altre fonti di prova: le deposizioni del padre e delle sorelle dell'attuale ricorrente, l'annotazione di polizia giudiziaria, il verbale di interrogatorio del ricorrente acquisito ex art. 513 cod. proc. pen., la documentazione sanitaria relativa alle dimissioni dei contendenti dalle strutture di pronto soccorso, il verbale di sequestro di un coltello da macellaio

Dall'insieme di tali fonti di prova emergeva che sia il ricorrente che il suo avversario riportavano ferite lacero contuse sul corpo e che ciascuno attribuiva l'aggressione all'altro.

La Corte escludeva che [REDACTED] si fosse ferito in un momento successivo all'alterco con [REDACTED] affermando che le versioni dei congiunti di quest'ultimo e dello stesso ricorrente sarebbero inattendibili, certamente perché non vi è riferimento da parte di [REDACTED] alla circostanza che il suo avversario impugnasse una bottiglia. Inoltre, anche l'aggressione del ricorrente alle spalle risulta – per la Corte di appello – smentita dalla circostanza che le lesioni refertate a [REDACTED] non sono sulla parte posteriore del corpo, bensì in regione sovra auricolare e sulla mano sinistra, sede compatibile con la narrazione di [REDACTED] che ha riferito di aver scagliato la bottiglia contro [REDACTED]. In sostanza per le sentenze di merito, in doppia conforme, è comprovata la responsabilità degli imputati per i rispettivi delitti di lesioni personali aggravate e per l'attuale ricorrente per aver colpito al dorso l'avversario con il coltello.

3. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso rappresenta, in sintonia con quanto emerge dalla sentenza di primo grado, che le dichiarazioni rese da [REDACTED] nel corso delle indagini furono oggetto di acquisizione su consenso delle parti.

Va evidenziato come il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore opera a condizione che al dichiarante possa essere mosso il rimprovero per una simile condotta, sicché non si applica al caso in cui il soggetto non sia stato chiamato a deporre in giudizio (Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, dell'Utri, Rv. 240948 – 01; conf: N. 12277 del 2002 Rv. 221372 – 01).

Inoltre, il consenso all'acquisizione del materiale di indagine rende utilizzabile la dichiarazione dell'imputato anche in sede dibattimentale, secondo quanto previsto da Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, dep. 04/01/2022, Poppi, Rv. 282509 – 01, per la quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015,

Schatschaachwili c/ Germania in relazione all'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, in quanto tale acquisizione scaturisce dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 Conv. EDU, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo.

Nel caso in esame, per altro, il materiale probatorio è plurimo, consiste anche nella documentazione sanitaria che attesta le lesioni dorsali patite da [REDACTED] come anche dalla descrizione dei fatti operata dai testi che comunque contemplava la presenza contestuale dell'imputato e della persona offesa.

D'altro canto, come affermato da Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, dep. 10/02/2022, Lamberti, Rv. 282774 - 01, è utilizzabile come mezzo di prova anche la querela acquisita, a fini decisorii, al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, anche quando il querelante si sia sottratto volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore.

Ne consegue l'infondatezza della doglianza.

4. Il secondo motivo non è consentito, in quanto rivalutativo e proponente una versione alternativa dei fatti.

A ben vedere in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 21626001). Inoltre, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, come è nel caso in esame, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (*ex multis* Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008,

Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, rv. 269801).

Nel caso di specie, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, il motivo in esame denuncia travisamento in modo aspecifico, per le ragioni fin qui indicate, come anche propone doglianze quanto alla attendibilità delle dichiarazioni utilizzate, censure non deducibili perché attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tali doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, ovvero sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501)

Ne consegue la genericità e la manifesta infondatezza del motivo.

5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.

6. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 02/10/2025

Il Consigliere estensore
Francesco Cananzi



Il Presidente
Alfredo Guardino

